



Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. 0194698/2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.
PERIODO 4 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 2020.**

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 16/05/2020 N. 33, convertito dalla Legge 16/07/2020 N. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che contempla il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visti: l'art. 1 comma 1 lettera ee) del DPCM del 11/06/2020, relativo a Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
l'art. 1 del DPCM del 14/07/2020 di proroga delle predette misure fino al 31/07/2020;
il D.L. 83 del 30/07/2020, di ulteriore proroga delle misure fino al 15/10/2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 di ulteriori misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

Considerato:

- che dallo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande non devono derivare assembramento di persone né violazione della distanza di sicurezza interpersonale;

- che, successivamente al 18/05/2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità dei luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti e plurime violazioni, da parte delle persone ivi riunite, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dall'ordinanza regionale;

- che detta situazione ha assunto proporzioni rilevanti nella fascia oraria serale-notturna delle giornate di venerdì e sabato, a iniziare dalle ore 20:00 in avanti con risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica;

Piazza della Loggia, 1- 25121 Brescia



Il Sindaco

Viste le proprie precedenti ordinanze sindacali P. G. N. 0143909/2020 del 1 luglio 2020 e P. G. N. 0168437/2020 del 31 luglio 2020 e visti gli esiti positivi delle suddette ordinanze sia in termini di riduzione del fenomeno di assembramento di persone, sia in tema di ordine pubblico rispetto a quanto in precedenza riscontrato;

Valutato che l'adozione di provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire gli incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravati anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

Visti altresì

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 10/08/2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23/12/1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27;
- il DPCM del 17/05/2020;
- il DPCM del 7/08/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 597 del 15/08/2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

a decorrere dal 4 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, che in tutta la città di Brescia a decorrere dalle ore 20.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo, nelle giornate di venerdì e sabato sia:

- 1) vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, ivi compresa la ristorazione. Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza e contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande alcoliche all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande alcoliche purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza;
- 2) vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita.

Piazza della Loggia, 1- 25121 Brescia



Il Sindaco

Resta fermo il divieto di cui all'art. 7, comma 1, lett. x), del Regolamento di Polizia Urbana, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini, piazze.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;

DEMANDA

- agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
- al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e agli organi di Polizia.

Brescia, 03.09.2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono